



la Paziienza

rassegna dell'ordine degli avvocati di torino

SETTEMBRE 2009 104

Pubblicazione trimestrale - Spediz. in abb. postale 70% - Filiale di Torino - Anno XXVI n. 3 - 3° trimestre 10138 Torino, Corso Vittorio Emanuele II 130 - Contiene I.P.





L'avvocato protagonista della tutela dei diritti dei cittadini

PER UN MANIFESTO DELL'AVVOCATO FAMILIARISTA

Due necessarie premesse a questo mio ragionare con chi di voi vorrà prestarmi la sua attenzione: innanzitutto il progetto di legge sulla riforma della professione, in discussione in Parlamento, prevede – finalmente – la specializzazione. Per questa ragione è importante che ci interroghiamo, non solo sui percorsi formativi che dovrà affrontare un avvocato per vantare una specializzazione ma, prima di tutto, su quali regole deontologiche e etiche debbano applicarsi all'avvocato "specializzato" o comunque che intenda dedicarsi al diritto delle persone, della famiglia e dei minori.

La seconda premessa attiene al fatto che quella del familiarista è una professione necessariamente interdisciplinare; basti pensare al fatto che entrano in gioco concetti come quello di *interesse del minore* che non possono assumere alcun significato alla luce delle sole norme giuridiche ma che devono necessariamente attingere, per avere sostanza, alle discipline sociali e psicologiche.

Ciò premesso, non si può prescindere, nella riflessione sulla professione del familiarista, dal confronto con le competenze con le quali siamo chiamati ad interagire ovvero gli psicologi e gli assistenti sociali.

L'associazione Sintonie, come già detto in un precedente numero di questa rivista, ha dato molto spazio, nei mesi scorsi, alla discussione interdisciplinare sulle caratteristiche, sulla formazione e sul modo di operare di psicologi, psichiatri, assistenti sociali e avvocati familiaristi che interagiscono nel processo.

È da questo lavoro che sono scaturite le riflessioni che vi propongo con l'intento di aprire un dibattito con

l'Ordine, con le altre Associazioni forensi che si occupano di diritto familiare e minorile e con i singoli colleghi per arrivare a definire uno statuto, quasi un *manifesto*, dell'avvocato familiarista.

E veniamo al dunque: come da preambolo del nostro codice deontologico "*L'avvocato esercita la propria attività ... assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tale modo all'attuazione dell'ordinamento per i fini della giustizia*".

Per quanto riguarda le procedure di separazione, divorzio, cessazione della convivenza e le loro modifiche, non vi è dubbio alcuno che il familiarista, per realizzare *i fini della giustizia*, alla luce della legge 54/2006 dovrà, con tutta la sua professionalità ed autorevolezza, condurre il proprio assistito verso una bigenitorialità sana, possibile ed effettiva – sempreché, ovviamente, non vi siano seri, comprovati ed oggettivi elementi di pregiudizio per il minore. In concreto e a mero titolo di esempio, il professionista dovrà aiutare il suo assistito a proporre alla controparte o a chiedere al giudice soluzioni per i minori che siano effettivamente esperibili e non meramente emulative: è inutile che un genitore che lavora fuori città o viaggia molto pretenda di incontrare i figli in giorni infrasettimanali quando già sa che non potrà tenere fede all'impegno, o che chieda di averli per tre settimane nelle vacanze estive laddove sappia di poter prendere ferie solo per due settimane; e al contrario, è scorretto che una madre proponga orari di visita padre-figli chiaramente incompatibili con gli orari di lavoro del padre, o che sistematicamente impegni i figli in attività extrascolas-

tiche nei giorni ed orari di visita del padre, ecc.

L'esperienza insegna che ciò che apparirebbe ovvio e sensato non sempre in realtà è di facile attuazione e richiede invece un lavoro paziente per ottenere l'adesione dell'assistito.

Sembra inoltre opportuno ricordare che, anche in assenza di figli, una separazione, o anche solo l'ipotesi di una separazione, comporta sempre una ferita che può indurre uno o entrambi i partner a scatenare nei confronti dell'altro (o a subire da parte di questo) comportamenti a volte anche gravemente lesivi: a fronte di tali situazioni è dunque necessario che l'avvocato sia in grado di mettere in gioco nel modo il più possibile equilibrato la propria professionalità ed autorevolezza per realizzare *i fini della giustizia*, individuando il modo migliore di raggiungere tale obiettivo.

Tale problema si presenta ancora più arduo nei casi in cui l'assistito sia un minore: "l'interesse del minore ai fini della giustizia" si comprende, si interpreta e si costruisce da parte del difensore con il rapporto personale con lui oppure no? E dove, e come, e quando, e alla presenza di chi altri, e con quali eventuali consensi da motivare, chiedere e ottenere? E specialmente, con quali competenze extragiuridiche? Su questi temi il dibattito interdisciplinare deve essere ampio ed aperto.

Doveri di lealtà e correttezza - Art. 6: "... l'avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave".

Nel corso della nostra ampia riflessione all'interno dei Forum che in Sintonie si sono realizzati siamo stati stimolati dai membri delle aree psi e

sociale a riflettere sul fatto che può accadere che l'assistito, nella sua guerra con il coniuge, tenti di manipolarci, di renderci, più o meno consapevolmente, suoi alleati con il rischio così di farci perdere la dovuta nostra oggettività di giudizio. Questa riflessione, tanto più vera quando gli anni di professione non soccorrono, ci ha condotti a domandarci se in casi estremi non possa costituire addirittura colpa grave, ai sensi dell'articolo 6, il non avere valutato, anche con l'ausilio di professionisti della psiche, i meccanismi di funzionamento interno e relazionale del proprio assistito, e/o il non avere considerato la propria difficoltà a mantenere la dovuta distanza emotiva rispetto alla posizione di questi, avendo dunque mancato di assicurare la necessaria obiettività nello svolgimento dell'incarico.

Da questo punto di vista appare quindi opportuna una collaborazione,

almeno nei casi più complessi e anche al di fuori di incarichi forensi, con gli psicologi, i quali possono fornire il loro aiuto a cogliere i meccanismi degli assistiti (nonché i nostri) e a mantenere la necessaria oggettività, pur in presenza della dovuta e opportuna partecipazione alla loro vicenda; oggettività che diviene garanzia di ascolto partecipe delle parole del protagonista della controversia, di aiuto ad esprimere le sue emozioni e le sue rivendicazioni, senza per questo cadere nella trappola dell'identificazione ma proponendo una collaborazione tanto più produttiva in quanto non collusiva.

Rispetto a tale questione nei Forum ci siamo trovati in accordo con quanto espresso da Fulvio Scaparro del GeA - Genitori Ancora - di Milano: "un atteggiamento amichevole, - verso il cliente - un linguaggio semplice e chiaro da parte nostra, disponibilità,

competenza professionale, vicinanza umana (attenzione non identificazione) attraverso una approfondita opera di chiarimento e di sostegno possono rendere risolvibili molte crisi".

Per arrivare a ciò secondo Scaparro: "Non si chiede all'avvocato di trasformarsi in uno psicologo ma di sapere porre le domande giuste al momento giusto, di essere un buon ascoltatore, di conoscere la psicologia del conflitto, delle emozioni, della comunicazione, del negoziato, dell'età evolutiva". E prosegue: "Il nuovo avvocato della famiglia avrà anche lavorato su se stesso e sarà quindi in grado di capire se sta proponendo una pratica collaborativa solo perché si trova a disagio con quella avversariale e, più in generale, con le situazioni di conflitto" (o viceversa).

Scaparro invoca quindi un intervento professionale basato su: "Etica



Angelo Boucheron, Pomi delle mazze del Rettore dell'Università di Torino, della "Facoltà di leggi" e della "Facoltà medica", sec. XVIII (Università di Torino)

sociale, intesa come impegno per la riduzione dei conflitti distruttivi e la protezione dei più deboli. Ecologia mentale, vale a dire l'impegno a dare il meglio di sé professionalmente e umanamente a chi si rivolge a noi" (Quaderno Aiaf n. 1/2009 dal titolo *La deontologia nel contenzioso familiare una sfida etica*).

In tale ottica, deontologicamente corretta, la formazione e l'aggiornamento professionale di cui all'articolo 8 dovrà declinarsi, per ciò che attiene al campo familiare e minorile, in un modo assai precipuo.

Occorre infatti che – ferma restando la necessaria interazione con le altre professioni ed il rigoroso rispetto dei reciproci campi di intervento – l'avvocato si formi in:

- sociologia della famiglia, in modo da poter comprendere i cambiamenti in atto;

- psicologia dell'età evolutiva, allo scopo di poter riconoscere gli eventuali elementi di pregiudizio in danno dei figli nell'ambito della relazione genitoriale;

- psicologia di coppia per poter valutare lo stile e le caratteristiche della relazione coniugale, consentendo così l'eventuale invio ad un consulente del ramo psicologico e/o sociale, particolarmente in quelle situazioni in cui si intuiscono elementi di criticità anche a rischio di evoluzione pericolosa per le persone.

Nei Forum di Sintorie è emersa anche la questione relativa al valore aggiunto che potrebbe derivare in ambito professionale dal fatto di aver intrapreso con convinzione un percorso personale di introspezione e lavoro su di sé guidato da professionisti della psiche, anche al fine di mantenere la corretta oggettività professionale

rispetto a situazioni complesse e, spesso, grondanti sofferenza.

Con tali premesse e strumenti dovrebbe essere più agevole corrispondere coerentemente al precetto del terzo comma dell'Art. 7 - **Dovere di Fedeltà**: *"L'avvocato deve esercitare la sua attività anche nel rispetto dei doveri che la sua funzione gli impone verso la collettività per la salvaguardia dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato e di ogni altro potere"*.

Riflettendo sul significato di questa norma abbiamo concordato sul fatto che l'ascendente che noi professionisti possiamo avere sul nostro assistito sta a noi volerlo e saperlo usare *"nel rispetto dei doveri che la nostra funzione ci impone nei confronti della collettività"* e in risposta alla vocazione etica alta che deve accompagnare il nostro agire quotidiano.

Giulia Facchini